

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEL CAPO SCOUT

LA RESPONSABILITA' PENALE DEL CAPO SCOUT

1. La responsabilità penale: principi generali

La responsabilità penale è la più grave delle responsabilità giuridiche e discende dal compimento di un'azione o da un'omissione che la legge penale qualifica espressamente e specificamente come reato e a cui fa seguire l'applicazione di determinate pene (reclusione, multa, ammenda o arresto).

Dal punto di vista naturalistico i reati si dividono in **reati di mera condotta** (in cui è punita la condotta in sé considerata (es. violazione di domicilio) e **di evento** (in cui è punita la condotta che causa un evento (es. omicidio).

Nei reati di evento nessuno può essere punito se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione (si parla di nesso di causalità tra condotta ed evento).

Dal punto di vista psicologico i reati si dividono in **dolosi, preterintenzionali e colposi**. Presupposto comune è che l'azione od omissione che integra il reato sia cosciente e volontaria.

Le principali **caratteristiche** della responsabilità penale sono dunque le seguenti:

- è ancorata al principio di legalità (art. 25 Cost.), nel senso che si risponde di un reato solo se previsto dalla legge come tale al momento del fatto;
- è strettamente personale (art. 27 Cost.), nel senso che nessuno può essere perseguito per un'azione/omissione penalmente rilevante compiuta da altri. Del reato compiuto da un singolo capo non sarà quindi responsabile il capogruppo o l'altro capo unità o lo staff del gruppo/unità cui appartiene il reo, a meno non sia ravvisabile una loro responsabilità penale concorrente per avere contribuito al fatto-reato (cd. concorso nel reato). Del reato non sarà a maggior ragione responsabile l'A.G.E.S.C.I.;
- avendo carattere personale, non può essere coperta da alcuna assicurazione;
- è accertata attraverso un procedimento penale che ha inizio con le indagini dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Pubblico Ministero e che si conclude con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale e, in quest'ultimo caso con dibattimento o con un rito alternativo (immediato, abbreviato, patteggiamento);
- in alcuni casi, perché il P.M. proceda con le indagini, è necessaria la querela della vittima

del reato (es. lesioni colpose); in altri casi il P.M. deve procedere d'ufficio (es. omicidio colposo; incendio colposo);

- si risponde penalmente dal compimento del 14° anno di età se chi ha commesso il fatto aveva al momento la capacità di intendere e di volere che è accertata di caso in caso; tale capacità è sempre presunta dal compimento del 18° anno di età. L'infraquattordicenne non è punibile.

2. **Nozione di dolo**

Il delitto è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato è dall'agente preveduto e voluto quale conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo è l'elemento soggettivo tipico dei delitti, nel senso che dei delitti si risponde solo a titolo di dolo, salvi i casi di delitto colposo o preterintenzionale espressamente previsti dalla legge.

3. **Nozione di preterintenzione**

Il delitto è preterintenzionale o oltre l'intenzione quando dall'azione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. Unico caso di delitto preterintenzionale disciplinato dal codice penale e dalle leggi penali speciali è quello dell'omicidio preterintenzionale, che si ha quando un soggetto colpisce un altro perché vuole cagionargli delle lesioni ed invece lo uccide.

4. **Nozione di colpa: negligenza, imprudenza ed imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline**

Il codice penale (art. 43) stabilisce che il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se previsto, non è voluto e si verifica per *negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

NEGLIGENZA significa dimenticanza, sbadataggine, trascuratezza, mancanza di

attenzione o sollecitudine.

Vi incorre ad esempio il capo o lo staff L/C che lascia il branco senza sorveglianza; o il capo o lo staff E/G che lascia il reparto in un luogo pericoloso o che non segue un gioco risultato pericoloso, o che non istruisce o non sorveglia adeguatamente i ragazzi nell'utilizzo di mezzi e attrezzature pericolose o in attività che li espongono a maggiori rischi, ecc.

IMPRUDENZA significa sottovalutazione del rischio o assunzione di un rischio inutile, leggerezza, avventatezza, scarsa considerazione dell'interesse altrui o non adeguata ponderazione dei pericoli.

Vi incorre ad esempio il capo o lo staff che sceglie un percorso o un sentiero di difficoltà non commisurata ai ragazzi, che accende o fa accendere fuochi senza adeguate misure cautelative (es. in terreno secco e senza delimitarlo con pietre), che invia le squadriglie in uscita senza alcun controllo sul luogo di destinazione, che sottovaluta gravemente le condizioni del tempo in uscita, ecc.

IMPERIZIA significa mancata o insufficiente preparazione, incapacità di eseguire correttamente le procedure e le azioni richieste.

Vi incorre ad esempio il capo o lo staff che dimostra di non saper usare attrezzi pericolosi come accette e archetti, che realizza o fa realizzare male le costruzioni, che compie errori grossolani nell'orientamento e conduce quindi i ragazzi in situazione di pericolo, ecc.

INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE significa, ad esempio, mancato rispetto del Codice della Strada, di ordinanze regionali o comunali in tema di abbruciamenti, delle istruzioni impartite dall'A.G.E.S.C.I., delle leggi in tema di sicurezza, dei Regolamenti del luogo del campo, ecc.

Ad esempio, incorre sicuramente in colpa il capo che fa entrare i ragazzi in un luogo o percorrere ai ragazzi un sentiero indicato come inaccessibile o vietato; che fa attraversare i ragazzi fuori dalle strisce pedonali; che fa accendere fuochi in luoghi in cui ciò è vietato.

In estrema sintesi, la responsabilità penale a titolo di colpa richiede:

- la mancanza di volontà dell'evento;
- la violazione di una regola cautelare;
- che l'evento provocato sia esattamente quello previsto dalla regola;
- che il comportamento alternativo lecito, cioè conforme alla regola, avrebbe certamente impedito l'evento.

5. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni

I reati si dividono in due tipi: delitti e le contravvenzioni, a seconda della sanzione prevista per il trasgressore della norma penale; i delitti sono puniti con multa, reclusione, ergastolo; le contravvenzioni con ammenda ed arresto.

Dei **delitti** si risponde solo a titolo di dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. Delle **contravvenzioni** si risponde sia se le si è commesse con dolo, sia se le si è commesse con colpa.

6. **Le contravvenzioni che più facilmente possono essere commesse dal capo scout e che sono punibili sia a titolo di dolo che di colpa: artt. 659, 674, 676, 733, 733 bis e 734 c.p.**

Sono ipotesi di reato che vanno prese in considerazione perché astrattamente consumabili nell'ambito delle attività che i capi svolgono con i ragazzi.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Esempio: il capo organizza e anima un fuoco di bivacco in orario tardo-notturno in prossimità di abitazioni i cui occupanti stanno dormendo.

Rovina di edifici o di altre costruzioni (art. 676 c.p.)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Esempio: lo staff di reparto progetta e realizza, senza osservare le regole di perizia, diligenza e prudenza, un portale o alza bandiera che crolla quando i ragazzi vi si trovavano nei paraggi.

Getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Esempio: lo staff di reparto accende un fuoco di grandi dimensioni in prossimità di vicine abitazioni senza considerare la forza e la direzione del vento, con la conseguenza che i fumi entrano dalle finestre delle case e recano fastidio ai loro occupanti.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Esempio: il capo branco organizza una partita di pallone tra capi e lupetti nel piazzale antistante un'antica chiesa medievale e il pallone va ad infrangere una delle vetrate del monumento.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Esempio: il maestro dei novizi fa accampare e cucinare il noviziato all'interno delle zone intercluse di un'area naturale protetta danneggiando le specie vegetali che vi crescono.

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

Esempio: lo staff di Reparto, durante un campo che si svolge all'interno di una riserva naturale, propone ai ragazzi la realizzazione di case sugli alberi la cui costruzione danneggia le piante secolari presenti nella riserva.

7. I delitti dolosi che possono essere commessi dal capo scout nel corso delle attività a danno dei ragazzi: 591 c.p. e 593 c.p.

Sono ipotesi di reato che vanno prese in considerazione solo perché hanno, quale loro presupposto, la posizione di cura e custodia del capo verso il ragazzo e la possibilità che, nell'ambito delle attività scout, i ragazzi possano venirsi a trovare in una condizione di pericolo.

Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Il reato è compiuto da chi abbandona un minore di 14 anni (o un maggiore di anni 14 di cui si accerti l'incapacità di provvedere a se stesso) di cui ha la custodia o la cura, anche indipendentemente dal danno ricevuto dal ragazzo. E' punito cioè il solo "abbandono". Tuttavia è necessaria nel soggetto la consapevolezza che tale abbandono espone il minore ad una situazione di pericolo anche potenziale¹.

¹ Così, è stata ritenuta **non colpevole** la madre che abbandona il bimbo di tre anni per recarsi momentaneamente in garage attiguo per fare le pulizie (Cass. Pen. 14.3.2007 n. 15147); è stato ritenuto **colpevole** il genitore che ha lasciato le figlie di sei e quattro anni da sole a casa senza controlli per più di un'ora (Trib. Bologna 18.10.2004); è stato ritenuto colpevole l'autista di un autobus scolastico ha lasciato l'alunno a terra costringendolo al ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentata da pioggia battente e strada a scorrimento veloce fuori dal centro urbano (Cass. Pen. 19.1.2004 n. 8833). E, ancora, è stato ritenuto **colpevole** il responsabile del servizio di trasporto scolastico che aveva fatto scendere un minore dal pullman prima del raggiungimento della struttura scolastica e,

E' quindi importante che il capo valuti accuratamente ogni situazione in cui lascia il ragazzo o i ragazzi da soli, soprattutto se minori di anni 14, ed escluda di farlo quando vi sono evidenti pericoli.

Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

L'omissione di soccorso è il reato commesso da chiunque ometta di avvertire l'Autorità nel caso si imbatta in persone coscienti ma bisognose di assistenza, oppure non presti assistenza o non avvisi l'Autorità qualora si imbatta in persone in stato di incoscienza. Per Autorità si intende la Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia), ma anche e soprattutto il 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica).

8. **I delitti dolosi che possono essere commessi dal capo scout nel corso delle attività a danno di terzi: artt. 637 c.p., 635 c.p.**

Prenderemo in esame solo i delitti dolosi a danno di terzi che più facilmente potrebbero essere commessi dal capo scout nello svolgimento delle attività all'aria aperta tipiche del metodo.

Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recintato da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Esempio: il capo clan decide, per tagliare un pezzo rilevante di strada, di scavalcare un muretto a secco che delimita un campo e di attraversarlo.

pertanto, prima dell'affidamento al personale didattico del minore stesso, il quale, in ragione delle condizioni di viabilità della strada, rese precarie da una recente nevicata, cada a terra, procurandosi lesioni (Cass. Pen., n. [11655 del 08/02/2012](#)).

Danneggiamento (art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza o con minaccia ovvero in manifestazione che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625 [c.p. 508] (4);

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Esempio: il capo clan, per trovare riparo dalla pioggia abbondante, forza, danneggiandola, la porta di ingresso di un casolare. In questo caso, trattandosi di porta che dà sulla pubblica via, si danneggia un bene esposto per necessità alla pubblica fede ed è configurabile il reato in esame.

9. **I delitti colposi che possono essere commessi dal capo scout: 590 c.p., 589c.p., 423 bis comma 2 c.p., 423-449 c.p.**

Le ipotesi più delicate di responsabilità penale del capo, avendo egli a che fare con i ragazzi (e auspicando che non incorra mai in un reato doloso), sono quelle dell'aver causato per colpa un danno alla loro persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave² la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima³, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1239 [...]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Esempio: un Capo clan, senza la necessaria esperienza, organizza una route in alta montagna prevedendo un percorso che richiede particolari abilità tecniche ma senza che i propri R/S ne siano in possesso e, a causa di ciò, i ragazzi, inesperti, subiscono lesioni o addirittura muoiono.

Ad esse si aggiunge poi l'ipotesi dell'incendio colposo e dell'incendio boschivo colposo:

INCENDIO COLPOSO (artt. 423 e 449 c.p.)

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO (art. 423 bis secondo comma c.p.).

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

² La lesione personale è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) abrogato.

³ La lesione personale è gravissima...., se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Esempio: durante l'hike dei ragazzi, lo staff E/G decide di accendere il fuoco fuori dall'apposito spazio delimitato da pietre e ripulito e lo fa senza preoccuparsi più di tanto delle alte temperature e del forte vento. Le scintille, trasportate dal vento, danno fuoco al vicino campo coltivato o al bosco attiguo.

Secondo alcuni, le attività scoutistiche possono rientrare a pieno titolo tra quelle cui è applicabile la **categoria giuridica del rischio consentito**, grazie alla quale eventi negativi astrattamente inquadrabili come abbandono di minore, lesioni o addirittura omicidio colposo, non darebbero luogo a responsabilità penale in quanto riconducibili ad attività, accettate socialmente e comunemente autorizzate dall'ordinamento, la cui finalità educativa è tutelata e favorita dalla Costituzione.

Ciò sarebbe possibile solo al ricorrere delle condizioni richieste e, cioè:

- **quando l'attività proposta abbia una finalità educativa e** rientri tra quelle tipicamente scout;
- **quando la situazione rischiosa permetta di pervenire a obiettivi educativi non raggiungibili con attività diverse e meno rischiose;**
- **che l'adulto educatore scout abbia posto in essere non solo le ordinarie regole cautelari ma anche gli ordini e le discipline di settore** e cioè che abbia osservato i regolamenti, qualsiasi denominazione essi assumano, emanati dai preposti organi delle associazioni scout e che prevedono le modalità di realizzazione delle varie attività scoutistiche.

In sostanza si richiede che l'adulto educatore che propone attività proprie dello scoutismo lo faccia nello stesso modo in cui le proporrebbe un educatore adeguatamente formato e preparato; mentre chi fosse privo di tali abilità e capacità dovrebbe astenersi dall'agire e, qualora lo facesse, dovrebbe sforzarsi di farlo secondo quel parametro, a rischio di vedersi imputata l'eventuale conseguenza lesiva a titolo di colpa per assunzione.

È, dunque, rilevante non solo il rispetto delle regole del settore ma, trattandosi di **diligenza qualificata, anche il percorso di formazione compiuto dall'adulto educatore** in quanto l'applicazione delle regole di settore dovrà essere effettuata in concreto utilizzando, come detto, non il parametro dell'agente modello ma quello del professionista del settore che è in grado di riconoscere e gestire le situazioni di rischio.

10. I casi giudiziari

Tutti i casi giudiziari di responsabilità penale del capo hanno riguardato ipotesi di lesioni od omicidio colposo e di incendio colposo. Di tali reati solo il primo è procedibile a querela, mentre per gli altri si procede d'ufficio e, quindi, a prescindere dalla volontà punitiva della persona offesa.

Ecco una breve panoramica della casistica:

- **il 7 Agosto 1996** nelle Dolomiti di Sesto muore un rover scivolando mentre percorre la ferrata “Aldo Rogel”; il procedimento sarà archiviato;
- **il 7.8.1999** in Val Chiavenna muoiono tre ragazze di Verona nel corso di un campo estivo mentre dormivano su una tenda sopraelevata, montata su un torrente. I sei Capi definiranno con patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione il procedimento penale;
- **il 30.6.2009** sul Pollino un rover cade da una parete di roccia riportando contusioni e lesioni: non viene sporta querela e non si apre alcun procedimento;
- **il 4.1.2009** nel bellunese un rover di 16 anni scivola su un sentiero e muore. Il Capo e l'aiuto definiranno il procedimento penale con patteggiamento a un anno di reclusione;
- **il 15.3.2010** tre scout provocano un incendio vicino Casso mentre accendono un fuoco;
- **il 4.1.2013**, in Valbiondone, una ragazza quindicenne, nel giocare sulla neve con delle camere d'aria, non riesce a fermarsi e cade in un dirupo; tre Capi patteggeranno una pena di sei mesi di reclusione ognuno;
- **il 5 agosto 2017**, a Marradi, **150 ragazzi** (provenienti da Firenze, Pontassieve e dalla Romagna) che stavano vivendo una bellissima esperienza tra i **monti di Gamogna**, in **due campi scout** allestiti nei pressi dell'**antico eremo**, vengono evacuati: **sembra che una fiamma fuggita da un fuoco acceso** per cucinare abbia fatto divampare presto un incendio di vaste proporzioni (almeno 15 ettari di bosco sono andati in fumo e 11 ragazzi sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati in ospedale).

11. Il reato colposo commissivo e omissivo e il nesso causale

Come si è già detto nei reati di danno (come le lesioni, l'omicidio o l'incendio colposi), perché sorga la responsabilità penale non basta che il capo sia in colpa: è necessario che si sia verificato l'evento (lesioni o morte o incendio) e che la condotta colposa del capo sia stata causa dell'evento.

Il codice penale, all'art. 40, dice infatti che *"nessuno può essere punito se l'evento dannoso ... non è conseguenza della sua azione od omissione"*.

Quindi tutte le condotte sopra viste (un fuoco pericoloso, perdersi in montagna, la scarsa vigilanza durante le attività, il fissare il campo in zona pericolosa, fare male una costruzione, ecc.) non sono di per sé cause di responsabilità penale per lesioni, omicidio o incendio: è necessario che ne sia derivato un pregiudizio alla salute o alla vita del ragazzo o l'incendio del bosco e che l'evento possa ricollegarsi alla condotta del capo in *termini di causa/effetto*.

A parte le ipotesi in cui è evidente l'esistenza del collegamento causale (es. capo che ferisce

inavvertitamente il ragazzo con l'archetto), esistono varie ipotesi in cui non è semplice stabilire tale collegamento, posto che un evento avviene spesso per una pluralità di cause.

Sono state elaborate varie teorie in tema di causalità.

La più seguita è quella della **probabilità**. Si dice che l'azione umana è causa dell'evento quando l'evento è conseguenza certa o altamente probabile della condotta, ed è quindi esclusa la causalità (e conseguentemente la responsabilità penale) quando l'evento si è verificato per un fattore eccezionale, o per caso fortuito o forza maggiore.

La questione della causalità è ancora più difficile e discussa quando si tratta di **reato omissivo**, nel quale la condotta dell'uomo si sostanzia in un'omissione, e cioè nel non aver fatto qualcosa per evitare l'evento.

Si tratta di ipotesi delicate che coinvolgono spesso il capo scout, poiché, come si è visto, la maggior parte dei danni subiti dai ragazzi derivano, anche, da una mancata sorveglianza e vigilanza da parte del capo e dal non avere questi adottato le cautele necessarie.

Ci si deve chiedere, quindi, in che modo e perché l'omissione del capo può dirsi causa dell'evento.

A tal proposito la legge penale stabilisce che *"non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"* (art. 40 c.p.).

Quindi perché il capo sia penalmente responsabile in caso di omissione è necessario:

- a) che l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile dell'omissione, tale che l'azione del capo – se tenuta - avrebbe, con certezza o un elevato grado di probabilità, evitato l'evento;
- b) che egli abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Sicuramente, poiché il capo assume il dovere giuridico di vigilare sui ragazzi minorenni, di averne la cura e la custodia, assume di conseguenza una posizione di garanzia con riferimento ai pericoli in cui essi possono incorrere.

Così, ma sono esempi "di scuola", si deve ritenere non responsabile il **capo che invia il ragazzo a fare legna nel bosco prima dell'avvicinarsi di un temporale** e questi muoia in quanto colpito da un fulmine, trattandosi di evento la cui probabilità si avvicina allo zero e che certo non può ricondursi alla condotta del capo.

Maggiori problemi potrebbero invece sorgere nel caso, ad esempio, del **capo che invii a fare legna il ragazzo in una pietraia al sole in montagna e questi venga morso da una vipera e**

riportando lesioni; **ovvero**, riprendendo l'esempio di prima, **qualora il temporale sia in corso**.

12. La cooperazione nel delitto colposo e il concorso di cause indipendenti

Finora abbiamo esaminato i casi in cui è il capo a commettere un reato.

Dobbiamo però domandarci se il capo può essere chiamato a rispondere del reato commesso da un ragazzo, come detto tendenzialmente punibile a partire dal compimento dei 14 anni.

Si parla di **cooperazione colposa** quando alla condotta colposa del ragazzo si unisce quella anch'essa colposa del capo, di talché si può affermare che l'evento si è verificato per la cooperazione di più persone, ciascuna consapevole della condotta colposa dell'altro.

E' il caso del Capo che vede due ragazzi giocare con l'Opinel senza intervenire e uno dei due ragazzi, sotto gli occhi del Capo, ferisce accidentalmente l'altro. Delle lesioni colpose risponderanno Capo e ragazzo, perché entrambi, in cooperazione colposa, hanno cagionato l'evento.

Si parla, invece, di **concorso di cause indipendenti**, allorquando l'evento si verifica per effetto delle condotte colpose tenute da due soggetti diversi senza che gli stessi siano consapevoli della condotta altrui.

E' il caso del capo che non controlla che la cucina di Squadriglia sia montata lontano dalla vegetazione e che non verifica se sia presidiata da strumenti di spegnimento, con la conseguenza che dalla cucina stessa, lasciata incustodita dai ragazzi, le fiamme si propagano al vicino bosco causando un incendio.

Anche in questo caso del delitto colposo saranno chiamato a rispondere sia il Capo che i ragazzi, in quanto l'omissione iniziale del capo e la condotta negligente dei ragazzi hanno determinato, autonomamente e senza che l'uno fosse consapevole della condotta degli altri, l'evento incendio.

13. Il concorso colposo nel delitto doloso

In questo caso alla condotta imprudente, negligente ed imperita del capo fa seguito quella dolosa del ragazzo.

E' bene precisare che tale ipotesi di responsabilità è ravvisabile **solo se il delitto commesso dal ragazzo è punito anche come delitto colposo e se nella condotta del capo siano presenti gli elementi della colpa**, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del ragazzo e la prevedibilità per l'agente dell'atto del ragazzo stesso.

Si pensi al caso del capo che non impedisce ai ragazzi di giocare coi coltelli, non interviene a ritirarli quando i due cominciano a discutere ed uno dei due ragazzi volontariamente ferisce l'altro; in questo caso il capo potrà essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nelle lesioni perché nel nostro ordinamento esiste il delitto di lesioni colpose, perché la regola cautelare che impone al capo di intervenire a tutela dei ragazzi è finalizzata a preservare questi ultimi da conseguenze dannose o pericolose e perché è certamente prevedibile per il Capo che due ragazzi che litigano armati possano utilizzare le armi per farsi del male.

Non potrà invece essere chiamato a rispondere a titolo di concorso colposo nel delitto doloso di ingresso abusivo nel fondo altrui o danneggiamento compiuti dai ragazzi perché nel nostro ordinamento questi reati non sono puniti a titolo di colpa ma solo a titolo di dolo.

LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPO SCOUT

Occorre premettere che la responsabilità civile è di tipo patrimoniale, nel senso che **obbliga il responsabile di un danno (arrecato a cose o a persone) al suo risarcimento per equivalente monetario.**

I danni di cui i capi possono essere chiamati a rispondere possono essere distinti in **due macro categorie**: danno arrecato al ragazzo (lesioni personali occorse durante un'attività) o danno arrecato dal ragazzo a terzi (siano essi altri scout o estranei).

1. Danno provocato al ragazzo e danno provocato dal ragazzo a sé stesso (p.es. cagionato da un uso improprio degli attrezzi di lavoro)

Natura della responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale?

La giurisprudenza di merito l'inquadra in quella **contrattuale**.

Con quali conseguenze in concreto?

Il regime probatorio è facilitato per i genitori che agiscono: devono limitarsi a provare il danno subito dal ragazzo spettando al capo scout ovvero al gruppo di appartenenza di non aver potuto evitare la verifica di quel sinistro.

Viceversa nella responsabilità extracontrattuale (un esempio per tutti quella relativa ai danni conseguenti agli incidenti stradali) spetta al danneggiato dimostrare non solo di aver subito un danno ma che questo è conseguenza della violazione di una regola di condotta dettata dal codice della strada ovvero dalle norme di comune prudenza. Insomma, in questa ipotesi di responsabilità spetta al danneggiato dimostrare la "colpa" del danneggiante mentre in quella contrattuale no.

Il danno può essere ricondotto ad un illecito di tipo commissivo o omissivo del capo.

Illecito commissivo: il danno è causato da un'azione, p.es. il ragazzo viene colpito da una palla di baseball lanciata durante il gioco da uno dei capi (CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 7 marzo 2001, n. 10213), oppure il ragazzo viene ferito da un capo che intaglia col suo coltellino un pezzo di legno.

Illecito omissivo (il più frequente): il capo omette di adeguatamente vigilare sul ragazzo e questo si fa male, p.es. in occasione di un'attività di costruzione o di mero collage in cui devono essere utilizzati strumenti potenzialmente pericolosi (taglierini, seghetti, forbici) il ragazzo si fa male durante un'assenza del capo il quale, quindi, ha omesso di assicurare la propria vigilanza in modo costante.

1.1. **Il parametro di riferimento della responsabilità del capo: l'insegnante**

La responsabilità del capo scout è assimilata a quella dell'insegnante, la quale viene appunto inquadrata dalla Corte di Cassazione nell'ambito della responsabilità contrattuale sulla base del seguente ragionamento.

Nel caso di danno cagionato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che

L'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, **mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.** (in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito - non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando", in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della **caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare**, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità) [Cass. Sez. 3, Sentenza n. [24456](#) del 18/11/2005].

In senso conforme si confrontino le sentenze della Cassazione n.5067 del 3.3.2010 e n.9325 del 20.4.2010 e, da ultimo, Sez. 3, **Sentenza n. [3695](#) del 25/02/2016** [*"In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, **la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante**"*].

Questo inquadramento della responsabilità vale anche per danni cagionati dall'alunno a se stesso al di fuori delle strutture scolastiche: *"La **responsabilità** dell'istituto scolastico per i danni che l'allievo causa a se stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'istituto ha l'onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all'insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi. (In applicazione dell'anzidetto principio, **la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del Ministero per i danni subiti da un alunno nel corso di una gita scolastica, in cui, issatosi con altri compagni su di una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare, ne era precipitato per il crollo di un pilastro;** la Corte, in base all'accertamento compiuto dal giudice di merito, ha evidenziando che i docenti avrebbero potuto attivarsi per far scendere immediatamente gli alunni dalla catena, e che le modalità del fatto, richiedendo di necessità un minimo di tempo per il crollo del pilastro, avrebbero consentito l'assunzione di una qualche iniziativa)"* [Sez. 3, **Sentenza n. [2413](#) del 04/02/2014** (Rv. 630341 - 01)].

Lo stesso inquadramento della responsabilità vale in generale per altri tipi di scuola: così Cass. Sez. 3, **Sentenza n. [2559](#) del 03/02/2011**, secondo cui, **in caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l'iscrizione e**

l'ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile.

1.2. **Alcuni casi giudiziari di responsabilità civile del capo**

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.12.2004, analizzando l'ipotesi di un minore che aveva riportato danni cadendo da un burrone, nel corso di un raduno scout, ha ritenuto applicabile la stessa figura giuridica sulla base dell'assunto che *“il rapporto che s'instaura tra l'associazione e gli associati è un rapporto di vero e proprio insegnamento come si desume dai documenti depositati dai convenuti, significativamente intitolati “proposta educativa”.*

Spettava dunque ai capi scout provare che il fatto dannoso era avvenuto per una causa a loro non imputabile e tanto non era stato fatto essendosi i capi limitati a chiedere di provare che il minore si era allontanato dal percorso indicato dagli educatori la qual cosa, afferma il tribunale di Roma <se provata, avrebbe dimostrato la colpa dei convenuti rendendo palese che il minore aveva potuto deviare dalle istruzioni impartite senza che ci fosse alcun adulto presente a vigilarne la condotta>.

Attenzione: il ragionamento vale sia per il minore che per il maggiorenne, con la differenza che per il maggiorenne potrebbe applicarsi il concorso colposo di cui all'art.1227 c.c. Ma per il maggiorenne il baluardo è rappresentato dalla condivisione del metodo (su cui si tornerà oltre).

Il GOA di Torre Annunziata, nel 2011, analizzando il caso di una ragazza scout maggiorenne che si era fatta male durante l'hike (e quindi senza alcuna sorveglianza da parte del capogruppo) ha ritenuto ricorrente la responsabilità del gruppo ma per non aver fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla sufficiente preparazione della ragazza.

Con specifico riferimento ai maggiorenni potrebbe anche ipotizzarsi la predisposizione di “dichiarazioni liberatorie” del ragazzo che sceglie di accedervi sapendo di cosa si tratti.

D'altronde non può omettersi di rilevare che nel caso di maggiorenne sarebbe lo stesso scout a dover far causa al capo.

2. Danno provocato dal ragazzo agli altri: art.2048 c.c.

Qui c'è una presunzione di responsabilità in capo ai precettori, dunque il regime di prova per i genitori del minore è ancor più agevolato.

Si applicando al capo scout, come già si è evidenziato, i principi che valgono per l'insegnante:

“In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15321 del 14/10/2003).

L'art. 2048 c.c., è norma applicabile solo nel caso in cui il danneggiante sia un minore.

Tale interpretazione trova conforto non solo nel dato letterale dell'art. 2048 c.c., ma anche dal punto di vista teleologico. La *ratio* della norma si pone infatti in termini di tutela del danneggiato, il quale - oltre a beneficiare, dal punto di vista processuale, dell'inversione dell'onere della prova - trova, dal punto di vista sostanziale, accanto al minore (che difficilmente è in grado di risarcire il danno), un ulteriore soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze dannose del fatto lesivo.

La giurisprudenza prevalente reputa che l'obbligo di protezione e vigilanza che incombe, ai sensi dell'art. 2048, comma 2, c.c., sul personale docente vada commisurato all'età ed al grado di maturazione degli allievi, in relazione alla circostanze del caso concreto; **non è, pertanto, risarcibile il danno auto-inferto da allievo maggiorenne nel corso di una partita di pallavolo all'interno della struttura scolastica in ragione del principio di autoresponsabilità che deve guidare le azioni di ogni adulto** (così il Giudice di Pace di Napoli in una sentenza del 7.10.2005).

Un caso concreto è quello deciso da Cass. 318 del 22.1.1990: un dodicenne, mentre era intento a giocare a pallone nel cortile dell'Istituto scolastico, veniva colpito al viso da una pietra lanciata da un compagno, con conseguenti lesioni che cagionavano la perdita dell'occhio destro del ragazzo.

Il lancio della pietra da parte del compagno era stato determinato da un contrasto insorto fra studenti presenti nel cortile, fatto questo di rilevanza tale da essere obiettivamente percepibile, e che quindi avrebbe dovuto essere rilevato e represso anche dai tre precettori incaricati della sorveglianza dei 50 alunni presenti sul posto, cui era affidato il compito di impedire le manifestazioni d'indisciplina.

I tre precettori invece in quel momento, nonostante l'ora di ricreazione e l'assembramento di un gran numero di studenti, **erano tutti lontani**, circostanza dalla quale doveva dedursi la responsabilità presunta dell'Istituto, indipendentemente dal fatto che il gesto del compagno indisciplinato potesse essere percepito e bloccato in modo tempestivo, trattandosi di comportamento riferibile presuntivamente a difetto di vigilanza.

Scuole e collegi, aggiungeva la sentenza, hanno l'obbligo di sorvegliare costantemente gli allievi e curarne la formazione intellettuale e morale, instillando nel loro animo anche il principio del rispetto per i propri simili.

Nessuna prova liberatoria era stata fornita al riguardo, e non poteva quindi non ricorrere la presunzione stabilita dall'art. 2048 cod. civ.

E nella specie non può certo dirsi che sia stato provato l'uso di una diligenza diretta ad impedire il fatto, sol considerando l'assoluta mancanza di controllo di 50 ragazzi in fase di ricreazione.

Il grado di sorveglianza richiesto dalla legge, è correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, e se mancano anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina, non si può invocare quella imprevedibilità che invece esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento adeguato alle circostanze.

La prova liberatoria richiesta ai capi dall'art. 2048 cod. civ. dunque non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché nella prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

Va precisato che nel caso di danno arrecato dal ragazzo maggiorenne ad altro ragazzo o a terzi, rimane comunque un margine di responsabilità a carico del capo scout a titolo di "concorso" ove emerga che quella condotta illecita tenuta dal maggiorenne si sia potuta esplicare a cagione della mancata vigilanza del capo.

3. il grado di sorveglianza

Certo, il capo scout **non assume un dovere di stare sempre accanto ai ragazzi**, e lo stesso metodo scout prevede come necessari vari spazi e occasioni di autonomia.

La giurisprudenza civile, formatasi soprattutto con riferimento all'ambito scolastico, ha avuto modo di precisare che **il dovere di vigilanza non deve intendersi in senso assoluto**, ma relativo, in quanto:

- la sorveglianza necessaria è inversamente proporzionale **al grado di maturazione del ragazzo**, al grado di autonomia raggiunto, all'indole, al carattere, alle abitudini, all'ambiente in cui vive;
- il grado di sorveglianza è correlato alla **prevedibilità** di quanto può accadere;
- la sorveglianza richiesta dipende di volta in volta dalle circostanze del **caso concreto**;
- un difetto di sorveglianza **non** comporta responsabilità civile qualora si **dimostri che il capo**

non avrebbe in ogni caso potuto in alcun modo evitare l'evento per le circostanze, il luogo, il tempo e il modo in cui si è verificato, nemmeno con le più scrupolose precauzioni.

Evidente è quindi che la condotta richiesta al capo dipende molto dalla situazione concreta e si deve prima di tutto basare sull'equilibrio e sul buon senso, accompagnati comunque da una certa dose di prudenza e non avventatezza.

L'attenzione/vigilanza deve essere quindi proporzionata a quello che può capitare, perché se l'evento che ha causato danno era prevedibile e il capo non ha fatto nulla per evitare che si verificasse e non ha adottato le precauzioni del caso, sarà ritenuto responsabile.

Si possono indicare, con riferimento al dovere di vigilanza, alcune condotte corrispondenti al buon senso, alla prudenza e alla prevenzione:

- assicurare sempre la presenza di un capo o di un adulto/maggiorenne durante le attività e al campo;
- avere una visione generale della branca, ma anche un quadro specifico della maturità di ogni singolo ragazzo: esistono ragazzi, in base all'età o al carattere, più o meno affidabili o capaci, e spetta al capo conoscerli e capire che tipo di attenzione rivolgere a ciascuno.
- l'obbligo di vigilanza non si riferisce solo alla persona del ragazzo, ma anche **all'ambiente che lo circonda**, che deve essere tale da non creare, in relazione alle capacità o incapacità del ragazzo, cause di pericolo.

Attenzione alla scelta delle "case" o del "sito" ove effettuare i campi o le uscite: al riguardo appare rilevante quanto deciso da Sez. 3, **Sentenza n. 1769 del 08/02/2012 (Rv. 621773)**: *"In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo occupata dal danneggiato).*

4. Dichiarazioni liberatorie

Ora, a parte la discutibile opportunità di proporre ai genitori la firma di simili liberatorie, poco compatibili con le responsabilità e lo stile del capo, con esse si può certo mitigare la **responsabilità del capo** nei confronti del genitore del danneggiato o nei confronti, del genitore del danneggiato.

Con tali dichiarazioni, però, da una parte non si esclude certo la responsabilità penale, ma non si può escludere in *toto* nemmeno la responsabilità civile, poiché l'art. 1229 del codice civile stabilisce che sono nulli quei patti con i quali si esclude o si limita preventivamente la

responsabilità del debitore (civile) per dolo o colpa grave. Quindi una tale liberatoria non può mai esonerare da responsabilità penale, e nemmeno esonera da responsabilità quel capo che si rendesse colpevole di una mancanza di diligenza particolarmente grave o agisse con dolo.

Mi sentirei di dirvi che non c'è dichiarazione liberatoria che tenga, ma solo l'obbligo di riporre la massima attenzione.

5. Danno provocato durante le attività pericolose: art.2050 c.c.

In caso di danno cagionato nell'esercizio di un'attività che sia pericolosa in se, ossia per la sua natura intrinseca (attività di arrampicata, speleologia, rafting) o per la natura dei mezzi adoperati (uso del fuoco, uso di zattere) opera una presunzione di responsabilità a carico dell'organizzatore, anche quando il danno è dipeso, anche, dalla condotta di un danneggiato o di un terzo: *“La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”* (Sez. 3, **Sentenza n. 5484** del 04/06/1998).

Lo stesso concetto è stato affermato da Sez. 3, **Sentenza n. 17851** del 24/11/2003, secondo cui *“il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell'ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato.*

Su un'attività pericolosa quale il rafting si segnala cass., Sez. 6 -3, **Ordinanza n. 18903** del 28/07/2017, secondo la cui massima *“L'organizzatore di una attività sportiva (nella specie, "rafting") che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.*

6. Chi viene evocato in giudizio?

L'AGESCI, secondo la previsione dell'art.2049 c.c.

L'Agesci potrebbe agire in regresso nei confronti del responsabile, ma ciò per ragioni di convenienza non accade.

Naturalmente tutti i rischi di cui abbiamo parlato possono essere coperti da una valida polizza assicurativa nella quale bisognerà aver cura di fare inserire l'espressa rinuncia dell'assicuratore ad esercitare la rivalsa nei confronti del capo scout.

Detta rinuncia è già inserita nella polizza in uso di cui si parlerà dopo.

7. Regola aurea: condivisione massima

Il rapporto di fiducia e la condivisione del metodo con i genitori sono un anello indispensabile perché lo scoutismo sia efficace ma sono anche gli elementi che più tutelano il capo dal punto di vista giuridico.

I genitori vanno accuratamente informati delle caratteristiche, degli strumenti e delle particolarità del metodo scout.

Hanno, da una parte, bisogno di sapere che i loro figli non sono affidati a degli sprovveduti (qui sta la fiducia) e, dall'altra, devono anche essere consci che i loro figli faranno determinate esperienze, a contatto con la natura e secondo percorsi di sempre maggiore autonomia (qui sta la condivisione del metodo).

Certo non **occorre informare i genitori** prima di ogni uscita o attività, ma **nelle riunioni** (da fare obbligatoriamente) con i genitori - perlomeno una all'inizio delle attività e l'altra prima del campo - e **spiegare bene concetti come quello di hike personale o uscita di squadriglia**, oppure chiarire bene **in quali occasioni i ragazzi saranno seguiti dai capi** (es. attività al sabato o alla domenica) e **in quali altre saranno da soli tra loro** (es. riunione di squadriglia).

Molti gruppi usano consegnare o spedire ai genitori **un vademecum**, ovvero alcune pagine dove vengono date spiegazioni e informazioni sul metodo e sulle varie branche. **E' sicuramente una pratica ottima.**

Le ragioni per cui la fiducia e la condivisione del metodo con i genitori sono essenziali sono evidenti.

La prima può considerarsi, forse, di mero calcolo: nel caso qualcosa vada storto **spetta ai genitori decidere se attivarsi per far valere una responsabilità penale o civile del capo e dell'Associazione (il reato di lesioni personali colpose ad esempio é punibile solo a querela di parte, mentre sul piano civile spetta sempre a chi ha la responsabilità genitoriale sul minore danneggiato agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno).**

E' ovvio che genitori che stimano i capi per il servizio che rendono e per come lo prestano saranno meno propensi ad agire sul piano penale o civile, soprattutto se si tratta di ipotesi non gravi.

Ma molto più importanti e utili sono **le ragioni "preventive"**: se il genitore infatti ha avuto un quadro chiaro di quello che suo figlio fa o farà agli scout, inserirlo e mantenerlo nel Gruppo avrà significato anche **l'accettazione del metodo**, e il capo sarà sicuro di poterlo utilizzare senza che poi gli possa essere imputata una responsabilità o una imprudenza per il solo fatto di averlo applicato.

Stesso discorso per il dovere di vigilanza: **se è chiaro che in certe occasioni i capi non vigileranno sui ragazzi, anzi l'assenza di stretta vigilanza sarà addirittura favorita (hike, uscite, autonomia, ecc.), gli eventuali danni subiti in tali occasioni non saranno automaticamente imputabili ai capi** (sempre che ovviamente abbiano comunque adottato congrue regole di prudenza).

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL CAPO SCOUT

La responsabilità patrimoniale deriva dall'aver assunto **obblighi di natura patrimoniale** nei confronti di terzi, e implica l'assoggettabilità del patrimonio del contraente/debitore all'azione esecutiva dei terzi/creditori (art. 2740 c.c.).

In ambito scout obblighi di natura patrimoniale possono derivare dall'accordo/contratto per la casa dove svolgere le vacanze di branco, in relazione al pagamento del prezzo e all'eventuale caparra, dal noleggio di un pullman all'ordinativo per l'acquisto di materiale, ecc.

In base ai principi civilistici, il capo che assume obbligazioni in nome proprio ne risponderà ai terzi contraenti solo con il suo patrimonio.

Quando tuttavia il capo scout agisce in nome e per conto dell'Associazione o del Gruppo, sorge il problema di stabilire se l'obbligo assunto possa imputarsi anche all'Associazione o al Gruppo, e quindi se i terzi possano rivalersi anche sul "fondo comune", ovvero sul patrimonio dell'ente.

L'art. 38 c.c. stabilisce che nelle associazioni non riconosciute (tale è l'A.G.E.S.C.I.) *"per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune"*.

Lo statuto dell'AGESCI assegna però ai diversi livelli (Gruppi, Zone, Regioni, nazionale) un marcato grado di autonomia amministrativa e fiscale, prevedendo la redazione di appositi e distinti bilanci e l'esistenza di diversi organi di rappresentanza.

E' quindi da ritenere che il capo o il capo gruppo (o i capi gruppo congiuntamente) impegnino contrattualmente solo il Gruppo di appartenenza, da considerarsi autonomo centro di

imputazione, e non l'Associazione nazionale o i livelli superiori.

Considerato che l'art. 21, comma 5 dello statuto A.G.E.S.C.I. assegna al Capo Gruppo e alla Capo Gruppo, "congiuntamente", la rappresentanza legale del gruppo di fronte ai terzi e in giudizio, si potrebbe sostenere che la manifestazione di volontà di un solo capo o di un solo Capo Gruppo, in quanto non abilitati dallo Statuto a "spendere il nome" dell'Associazione o del Gruppo, non sia idonea ad impegnare il Gruppo (cfr. Cass. n. 11772 del 2.8.2003).

Tuttavia, si è anche affermato, a tutela del principio dell'apparenza e dell'affidamento del terzo, che la condotta del capo o del Capo Gruppo che determini nel terzo "il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione", genera responsabilità anche dell'ente/Gruppo (Cass. n. 6350 del 16.5.2000).

In ragione del fatto che il terzo contraente non conosce la situazione patrimoniale dell'associazione non riconosciuta, il codice civile stabilisce che alla responsabilità del Gruppo si aggiunga sempre quella, personale e solidale, delle "persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38 c.c.), e cioè quelle che concretamente hanno svolto l'attività negoziale.

Essendo però l'AGESCI un'associazione di promozione sociale ai sensi della L. n. 383/00, chi ha agito gode del cd. *beneficium excussionis*, e cioè può essere richiesto del pagamento dal terzo creditore solo in via sussidiaria, dopo che quest'ultimo abbia agito infruttuosamente in via esecutiva sui beni dell'Associazione.

In ragione di tutto quanto sopra è **sempre necessario valutare bene le disponibilità economiche della propria unità e del Gruppo e l'opportunità di attivare eventuali autofinanziamenti prima di azzardare spese e assumere impegni finanziari rilevanti o programmare imprese costose**, calcolando anche un certo margine per gli imprevisti, onde evitare di dover anticipare o addirittura pagare di tasca propria o di dover chiedere ai genitori ulteriori esborsi o anticipazioni non previste.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL CAPO SCOUT

Compie un illecito amministrativo, con conseguente obbligo di pagare una somma di denaro (sanzione), il capo che non rispetta leggi, o regolamenti e disposizioni degli enti locali (es. Province, Comuni, Enti Parco) o della Pubblica Autorità (es. U.S.L.) poste a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità pubblica ed in genere di interessi generali tutelati da specifiche norme.

La responsabilità amministrativa colpisce la persona che ha commesso la violazione, ma anche l'associazione, il proprietario della cosa che è servita a commettere l'infrazione e la persona che aveva la vigilanza su chi ha commesso l'infrazione salvo non provi di non aver

potuto impedire il fatto (art. 6 L. 689/81).

Così, se un ragazzo viola le disposizioni sindacali/provinciali/regionali relative al conferimento dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, agli abbruciamenti, etc., di solito sanzionate in sede amministrativa, al pagamento sarà tenuto solo il Capo se il ragazzo è incapace di intendere e di volere (l'incapacità è presunta sotto i 14 anni), il Capo in solido col ragazzo (ovvero i suoi genitori) se il ragazzo è capace di intendere e di volere.

Per non incorrere in sanzioni amministrative è necessario conoscere l'esistenza delle norme.

Alcune sono evidenti (es. cartelli), altre sono conoscibili prendendo contatto con il Comune nel cui territorio si svolge il campo o l'attività.

Altre dovrebbero essere patrimonio conoscitivo dei Capi: è il caso della **L.R. 84/09 del 28.12.09** che contiene disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattici-educativi in Toscana, sia in campeggio che in accantonamento, e che abbiano una durata compresa tra 4 e 20 gg.

Per tali soggiorni è necessaria un'**autorizzazione del Comune nel cui territorio si svolge il campo**, autorizzazione che si intende data se il Comune non provvede nei 30 giorni dalla richiesta che deve pervenire almeno 40 gg. prima dell'inizio del campo.

La domanda deve essere redatta secondo il modello All. C e ad essa deve essere allegata la dichiarazione All. B o C della legge.

ALLEGATO A

Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio:

Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:

• Il numero dei partecipanti nonché degli **adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario** conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). **Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi.**

Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle

comitative per il raggiungimento dell'area di campeggio;

- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio,
- l'impegno all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile.
- il rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

ALLEGATO B

Requisiti e condizioni per lo svolgimento di soggiorni didattico-educativi in accantonamento:

Gli **organizzatori in sede di istanza** di autorizzazione allo svolgimento **devono**, pena il non accoglimento della richiesta, **presentare, in allegato alla domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato C:**

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). **Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi.**

Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- le caratteristiche della civile abitazione dell'immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del dpgr 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;

- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento del luogo di soggiorno;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi aperti al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità del luogo di soggiorno;

L'attività di soggiorno didattico non autorizzata comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 € a 500 € e la chiusura del soggiorno. L'autorizzazione può essere revocata se il Comune accerta il mancato possesso dei requisiti e condizioni indicati negli All. A e B e non si sia ottemperato a garantirli entro 48 h. dalla notifica dell'atto di accertamento.

L'autorizzazione non è richiesta per soggiorni di durata inferiore a 4 giorni, ma rimane fermo l'obbligo del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

Altra normativa regionale che i Capi devono assolutamente conoscere è quella in materia di incendi: si tratta della L.R. 39/00 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), che al Capo IV contiene le norme di prevenzione per l'accensione di fuochi.

In sintesi:

- è vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali provenienti da attività agricola o selvicolturale nel periodo a rischio incendi, ovvero dal 1 luglio al 31 agosto;
- possono, tuttavia, essere previsti anticipi o prolungamenti di tale periodo, attivati a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione Toscana e individuati anche per singolo Comune, in base alle condizioni climatiche e all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi.
- al di fuori del periodo a rischio incendi, gli abbruciamenti possono essere effettuati in base a quanto disposto dal regolamento forestale che prevede una specifica autorizzazione dell'Ente territorialmente competente nel caso abbruciamenti in bosco;
- per gli abbruciamenti eseguiti entro 50 metri dal bosco e dai rimboschimenti e nei castagneti da frutto, invece, non occorre autorizzazione.

- all'interno del regolamento forestale regionale (art. 66) sono contenute le norme specifiche per effettuare gli abbruciamenti: in linea generale, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento; limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti; operando in presenza di un adeguato numero di persone, mai da soli; osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento.
- **Per quanto riguarda l'accensione di fuochi in bosco e nei rimboschimenti non finalizzata all'abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricola o selvicolturale, questa è vietata in tutto il periodo a rischio incendio, fatta esclusione per la cottura di cibi in bracieri e barbecue allestiti all'interno delle aree attrezzate.**
- **Sono possibili deroghe, autorizzate dall'Ente competente, per attività di campeggio e fuochi pirotecnici.**
- **La mancata osservanza dei divieti vigenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.**

LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE-ASSOCIATIVA DEL CAPO SCOUT

La responsabilità disciplinare del capo è quella che può derivare dalla violazione da parte del capo (o meglio, secondo lo statuto, del "socio adulto") delle regole interne all'associazione A.G.E.S.C.I. - contenute nello Statuto, nel Patto Associative e nei vari Regolamenti che stabiliscono i diritti e doveri degli associati verso gli altri associati e verso l'Associazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, in caso di "*abusi o mancanze gravi*" il socio adulto è soggetto ad un procedimento disciplinare che può concludersi con l'applicazione di varie sanzioni (censure, sospensione, radiazione).

Costituiscono **abusi**:

- i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
- i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o ad essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI.

Costituiscono **mancanze gravi**:

- i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nello Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Per le ragioni, e le modalità del procedimento e delle sanzioni disciplinari è utile consultare il documento "Provvedimenti disciplinari per gli adulti scout censiti in Agesci: riferimenti valoriali e operativi" nel sito www.agesci.org. o, più semplicemente, leggere Statuto e regolamento aggiornati al Consiglio Generale 2017.

NOTE DI BASE SULLE POLIZZE ASSICURATIVE

L'A.G.E.S.C.I. tutela sé stessa e i propri capi mediante la stipula delle seguenti polizze assicurative:

- a) polizza Multirischi stipulata con Zurich Insurance Company S.A. per: 1) la responsabilità civile verso terzi dell'A.G.E.S.C.I. (e delle sue strutture territoriali e locali); 2) la responsabilità civile verso terzi dei soci giovani e adulti censiti, per i danni provocati a terzi e a causa di terzi durante l'attività scout; 3) la responsabilità civile verso terzi dei soci volontari; 4) gli infortuni subiti e malattie contratte dai soci giovani e adulti censiti e dei soci volontari;
- a) polizza Allianz Global Assistance stipulata da A.G.E.S.C.I. con AGA INTERNATIONAL SA, che garantisce l'assistenza, il soccorso e trasporto sanitario, l'assistenza infermieristica, copre le spese di viaggio e di rientro, nonché le spese di soccorso alpino fino a € 800,00.

La Multiline (infortuni+R.C.T.) vale anche per la responsabilità civile per colpa grave dell'assicurato e che possa derivare da fatto doloso di persone delle quali l'AGESCI debba rispondere. La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surroga.

La Global Assistance non copre una serie di eventi, tra cui quelli dovuti a dolo o colpa grave o atti illegali dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere. La Compagnia è surrogata in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

Si aggiunge, in caso di richiesta, la polizza di assicurazione Kasco AIG Europe Limited stipulata da AGESCI con Marsh spa per i danni materiali diretti subiti da veicoli utilizzati dai soci adulti nell'ambito delle attività scout in caso di urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia al sito www.agesci.it sezione *utilità-assicurazioni*, anche perché i contratti assicurativi e le condizioni di polizza possono variare di anno in anno.

In base alle polizze attuali, **possono darsi le seguenti sintetiche informazioni:**

- **PRESUPPOSTI:** presupposto della copertura *infortuni, RC verso terzi e Assistenza* è il censimento del socio pervenuto all'AGESCI Nazionale in base alle modalità organizzative adottate dall'AGESCI medesima;
- **COPERTURA:**
 - la polizza *infortuni* copre le lesioni subite durante l'attività scout e anche il cd. rischio in *itinere* (tragitto casa-sede sede-casa); nonché i tragitti in mezzi pubblici o noleggiati (es. pullman);
 - la polizza *RC verso terzi* copre il socio anche se il danno è stato fatto ad un altro

socio (il socio è cioè considerato terzo, e avrà diritto al risarcimento); la *polizza RC verso terzi* comprende anche danni causati a terzi per incendio (limite 1.000.000,00 di €) e inquinamento dell'ambiente (limite 120.000 €);

➤ non sono coperti i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli;

- **TEMPI E MODI DELLE DENUNCIA:** la denuncia dell'infortunio o della RC verso terzi va inviata a Zurich dal Capo Gruppo o Capo Unità entro 30 giorni dall'evento (o entro 30 giorni dal momento in cui se ne è avuta la possibilità) tramite il sito www.marshaffinity.it/agesci nell'area "informazioni assicurative e denunce sinistri".

Per trattazione sinistri Infortuni e Responsabilità Civile: MARSH S.p.a. Ufficio sinistri AGESCI Tel. 02/48538556; fax 02/48538893 e-mail: info.agesci@marsh.com martedì e giovedì 09,00 – 12,00; mercoledì 14,30 – 17,30.

- **ESTENSIONE ATTIVITA' NON COMPRESSE:** la polizza infortuni non copre attività particolari come gli sport aerei, l'alpinismo e l'arrampicata su parete oltre il III grado e la speleologia. Per esse è necessaria una particolare estensione da chiedere tramite la piattaforma MARSH;
- **ESTENSIONE PERSONE:** estende la copertura infortuni e RC verso terzi a persone non censite che vi partecipano ed ha bisogno di essere attivata via fax alla Segreteria Nazionale AGESCI prima dello svolgimento dell'attività/evento/campo (polizza ospiti, polizza weekend per addetti, polizza weekend partecipanti, polizza campo);

Per attivazione estensioni garanzie a persone non censite: MARSH S.p.a. Ufficio polizze Agesci Assistenza piattaforma MARSH-AGESCI Tel. 02/48538556 e-mail: assicurazioni.agesci@marsh.com dal lunedì al giovedì 9,00 - 12,30 / 13,30 - 17,30; il venerdì 9,00 - 12,30

- **ESTENSIONE ASSICURAZIONE KASCO:** la polizza va attivata specificamente prima dell'evento;
- **ASSISTENZA LEGALE:** l'Assicurazione copre le spese legali o meglio assume la difesa legale dell'assicurato (AGESCI e soci) in campo sia civile che penale.

Pistoia, 30.1.18

Nicoletta Curci⁴ e Claudio Curreli⁵

Bibliografia:

- *Il ciel ti aiuta quando lo aiuti: la responsabilità giuridica del capo*, di Davide Cester;

⁴ Giudice civile presso il Tribunale di Pistoia

⁵ Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

- *Atti del convegno LA RESPONSABILITÀ DELL'EDUCATORE NELLE ATTIVITÀ SCOUT: PROFILI PENALI*, tenutosi a Roma il 13 dicembre 2014;
- *Educare attraverso l'avventura: il rischio consentito nelle attività scout*, di SERGIO COLAIOCCO;
- *LE RESPONSABILITA' LEGALI DEI CAPI*, di Umberto Ronci.